

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO

**PER L'ACQUISIZIONE DI LICENZE DEL PRODOTTO MICROSOFT
WINDOWS XP PRO PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE**

TRA

La **Consip S.p.A. a socio unico**, con sede legale in Roma, Via Isonzo 19/e,
p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale
rappresentante *pro tempore*, dott. Ferruccio Ferranti, domiciliato per la
carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche "**Consip**")

e

la Società _____, con sede legale in _____, Via
_____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale
rappresentante dott. _____, domiciliato per la carica presso la
sede sociale, di seguito per brevità anche "**Impresa**",

PREMESSO CHE

- con convenzione del 2 gennaio 2003 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "**Amministrazione**", ha affidato alla Consip lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per l'acquisizione di

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

apparecchiature hardware e per la prestazione dei connessi servizi di consegna, installazione, configurazione e manutenzione;

- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% del corrispettivo complessivo ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati Allegato "I" - Dichiarazione d'Offerta; Allegato "II" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- Fanno parte della documentazione contrattuale e ne costituiscono parte integrante ai fini della corretta e completa individuazione delle obbligazioni assunte dalle parti i seguenti documenti:
 1. il bando di gara;
 2. il disciplinare di gara;
 3. lo schema di contratto;
 5. le risposte alle richieste di chiarimento.

In caso di divergenze interpretative l'elenco soprastante deve essere considerato nell'ordine sopra esposto.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'Allegato "I" (Dichiarazione d'Offerta), l'Allegato "II" (Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
 - d) dal codice deontologico della Consip S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 7 ottobre 2004, verbale n. 90.
3. Si precisa che in caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Consip prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip.

Articolo 2

Definizioni

1. Nel corpo del presente Contratto, i termini e le espressioni di seguito indicati debbono essere interpretati secondo le definizioni che vengono date in quest'articolo:

- **Committente**, la CONSIP S.p.A.;
- **Amministrazione**, o **MEF**, il Ministero del Tesoro e delle Finanze;
- **Impresa**, l'Impresa aggiudicataria;
- **Fornitore**, l'Impresa aggiudicataria;
- **Fornitura**, l'insieme dei prodotti software, dei servizi e di tutto ciò che è richiesto nell'oggetto del presente schema di contratto.

Articolo 3

Oggetto e luogo della prestazione

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura di:

- a) 1.800 licenze d'uso, con durata perpetua, del prodotto Microsoft Windows XP Professional Italian UPG OLP C GOVT, Part Number: E85-00519;
- b) 120 CD ROM di installazione del prodotto di cui al precedente punto a);
- c) 120 CD ROM di installazione del prodotto Microsoft

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Windows 2000 Professional (solo i media, senza le licenze);

per le DPSV (Direzioni Provinciali Servizi Vari) del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. La fornitura di licenze si intende comprensiva, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o per l'Amministrazione, del servizio di consegna dei 240 CD ROM di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1.
3. La Fornitura dovrà essere eseguita presso la sede del MEF sita a Roma, in P.zza Dalmazia 1, CAP 00198.

Articolo 4

Durata

1. Il contratto ha una durata pari a complessivi 12 (dodici) mesi decorrenti dalla "**Data di accettazione della fornitura**" di cui al successivo comma 2.
2. La "**Data di accettazione della fornitura**" decorre dal momento della consegna, che dovrà essere effettuata dal Fornitore, all'Amministrazione, entro 15 giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, pena l'applicazione della penale di cui all'articolo 14, comma 1, nella sede di cui al precedente articolo 3, comma 3, della fornitura di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c).
3. La data di consegna, e quindi la "**Data di accettazione della fornitura**", di cui al precedente comma 2, sarà resa ufficiale dalla firma, da parte di

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

un legale rappresentante dell'Amministrazione, di una ricevuta di avvenuta consegna.

Articolo 5

Titolarietà delle licenze d'uso

1. Le licenze d'uso dei prodotti software, nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse all'Amministrazione a titolo definitivo e con durata perpetua, non esclusive e non trasferibili; l'Amministrazione ne sarà titolare a partire dalla "**Data di accettazione della fornitura**" di cui al precedente art. 4, comma 2; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte della Consip e/o dell'Amministrazione medesima; le licenze, tuttavia, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Consip e di terzi da queste autorizzati.

Articolo 6

Aumento e diminuzione

1. La Consip ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell'esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 15, comma 1.
2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Contratto e nella Dichiarazione d'Offerta. La Consip, financo all'atto della stipula, si riserva di chiedere il dettaglio dei prezzi offerti.

3. In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente Contratto, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari di cui all'Allegato "I" del presente Contratto.

Articolo 7

Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi:
 - a) all'imballaggio dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conformemente alle norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
 - c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati.

3. I prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Consip alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
4. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L'Impresa consente alla Consip e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi, ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative

Consip S.p.A.

Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Consip, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 8

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte presso gli uffici dell'Amministrazione di cui al precedente articolo 3, comma 3. Peraltro, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell'Amministrazione, della Consip e/o da terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione, della Consip e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
2. L'Impresa rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'amministrazione e/o dalla Consip e/o da terzi.

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

3. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato.
4. Il personale preposto all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Consip e all'Amministrazione, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
5. L'Impresa riconosce alla Consip e/o all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla Consip medesima non adeguate alla perfetta esecuzione del presente Contratto. L'esercizio da parte della Consip e/o dell'Amministrazione di tale facoltà, nonché l'eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere per la stessa Consip e/o per l'Amministrazione.
6. L'Impresa prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, la Consip potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.
7. Alla scadenza del contratto, l'Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dalla Consip e/o dall'Amministrazione. L'Impresa dovrà, inoltre, disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere e restituire alla Consip gli eventuali prodotti software da quest'ultima messi a

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

disposizione.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 9

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Impresa si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

comma precedenti, la Consip, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima Impresa, una ritenuta forfettaria di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola.

Articolo 10

Obblighi di riservatezza

1. L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla data di cessazione del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

4. A tal fine l'Impresa adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte, anche da parte del proprio personale, dei propri collaboratori, dei fornitori, e del personale e collaboratori dei fornitori stessi.
5. Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Consip ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Consip e all'Amministrazione.
7. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti e, comunque, previa approvazione della Consip e dell'Amministrazione.

Articolo 11

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Consip e/o

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa manleverà e terrà indenne la Consip e/o l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Consip e/o dell'Amministrazione.

3. La Consip si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Consip riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Consip e/o dall'Amministrazione.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Articolo 12

Responsabilità

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.
2. L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, alla Consip e/o all'Amministrazione, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

Articolo 13

Garanzie

1. L'Impresa garantisce la titolarità delle licenze d'uso dei prodotti software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L'Impresa garantisce, inoltre, che i prodotti software forniti sono "2000 compatibili" ed "Euro compatibili".
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla scoperta.
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 24 in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

Articolo 14

Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, anche per causa non imputabile all'Impresa, rispetto al termine di cui al precedente **art. 4, comma 2**, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a 200,00 € (duecento/00 Euro).
2. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti software o documentazione non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto.
3. Nel caso in cui la Consip accerti la presenza di **VIRUS** nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni inadempimento.
4. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
5. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
7. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 18, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
8. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 15, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità di cui all'art. 21, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale di cui all'art. 15, comma 1, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 15

Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale globale, massimo, omnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi Euro _____ (_____), così suddiviso:

Consip S.p.A.

Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

- a) Euro _____ (_____), quale corrispettivo contrattuale per la fornitura di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);
 - b) Euro _____ (_____), quale corrispettivo contrattuale per la fornitura di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);
 - c) Euro _____ (_____), quale corrispettivo contrattuale per la fornitura di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).
2. Relativamente alla formulazione dei prezzi complessivi di cui alle lettere precedenti si precisa che essi si intendono riferiti alle quantità del relativo Prodotto/Servizio espresse all'art. 3, comma 1. Pertanto i rispettivi prezzi unitari saranno ricavati mediante la divisione del relativo prezzo complessivo per le quantità offerte.
 3. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
 4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi dal corrispettivo contrattuale.
 5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

6. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
7. Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA.

Articolo 16

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Impresa.

Articolo 17

Fatturazione e pagamento

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 15, comma 1, lettere a), b) e c) l'Impresa potrà emettere fattura successivamente alla "**Data di accettazione della fornitura**", di cui al comma 2 del precedente articolo 4.
2. Le fatture - che dovranno contenere il riferimento al presente contratto e alla singola prestazione contrattuale - dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo n. 19/E, 00198 Roma, p. IVA 05359681003, e

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo n. 19/E, 00198.

3. L'importo delle fatture verrà pagato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____.
4. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 18

Cauzione

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante polizza fidejussoria _____, sarà svincolata, previa deduzione di crediti della Consip verso l'Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali.
2. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

3. La Consip ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito in esecuzione del presente contratto e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 9 del presente contratto e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Consip si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Consip.
5. In caso di inadempimento a tale obbligo la Consip ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 19

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato dalla Consip per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove questa non sia stata ancora restituita o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

dell'eventuale maggior danno.

2. La risoluzione di diritto si verifica mediante unilaterale dichiarazione della Consip, da comunicarsi all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R., in tutti i casi previsti nel presente contratto ed in particolare nei seguenti articoli: 7 "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", 8 "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", 10 "Obblighi di riservatezza", 11 "Brevetti industriali e diritti di autore", 13 "Garanzie", 14 "Penali", 18 "Cauzione", 22 "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 23 "Subappalto", art. 26 "Condizione particolare di risoluzione", art. 27 "Codice deontologico", art. 28 "Trasparenza dei prezzi".

Articolo 20

Recesso

1. La Consip ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata A.R..
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Consip e/o all'Amministrazione.
3. In caso di recesso della Consip, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del rimanente corrispettivo.

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

4. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Articolo 21

Recesso per giusta causa

1. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Consip ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Articolo 22

Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte della Consip.

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

3. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma 1, 2 e 3 , la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 23

Subappalto

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo: 1. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

procuratore munito dei necessari poteri, conforme al facsimile da ritirare presso la Consip; 2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, conforme al facsimile da ritirare presso la Consip; 3. Ai sensi dell'art. 17 Legge n. 68/1999 *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*, dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell'Impresa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge 68/1999; la certificazione deve avere data successiva a quella di pubblicazione del Bando di Gara o, comunque, data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione della stessa; 4. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 che attesti la regolarità contributiva; 5. Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 e con le modalità dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi della L. 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso). In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, la Consip può risolvere il presente contratto, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

3. L'Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti della Consip, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
5. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Consip inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
7. L'Impresa si obbliga, ai sensi dell'art. 18 comma 3 *bis* L. 55/90, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
8. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 1990/55, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della L. 55/1990.

Articolo 24

Foro esclusivo

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 25

Consenso al trattamento dei dati

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 26

Condizione particolare di risoluzione

1. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d'urgenza, la corresponsione da parte della Consip all'Impresa del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto della Consip al risarcimento del danno.
2. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

continuata o periodica e la Consip S.p.A. avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

Articolo 27

Codice deontologico

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico consultabile sul sito internet della Consip e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all'art. 8 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, la Consip avrà facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 28

Trasparenza dei prezzi

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad

Consip S.p.A.

Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Roma, li _____

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Consip S.p.A.
dott. Ferruccio FERRANTI

L'Impresa
il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 5 - Titolarità delle licenze d'uso;

Art. 6 - Aumento o diminuzione;

Art. 7 - Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa;

Art. 8 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Art. 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Art. 10 - Obblighi di riservatezza;

Art. 11 - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Art. 12 - Responsabilità;

Art. 13 - Garanzie;

Art. 14 - Penali;

Art. 18 - Cauzione;

Art. 19 - Risoluzione;

Consip S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'acquisizione di licenze
del prodotto Microsoft Windows XP Pro
per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Art. 20 - Recesso;

Art. 21 - Recesso per giusta causa;

Art. 22 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Art. 23 - Subappalto

Art. 24 - Foro esclusivo;

Art. 25 - Consenso al trattamento dei dati;

Art. 26 - Condizione particolare di risoluzione;

Art. 27 - Codice deontologico.

Art. 28 - Trasparenza dei prezzi

Roma, _____

L'Impresa

il legale rappresentante
